



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. 45-1/2026** promosso da

Anita Ollargiu, C.F. LLRNTA76H47B745Q, con l'assistenza del dott. Mario Pintor in qualità di organismo di composizione della crisi;

ricorrente

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il 26.02.2026, Anita Ollargiu ha domandato l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al riguardo, la ricorrente ha esposto di essere persona fisica, di versare in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 del C.C.I.I., originato, in parte, dall'attività commerciale che la stessa ha svolto nel periodo 2005 – 2012 e, in parte, dall'indebitamento contratto per fini privati, in prevalenza per l'acquisto dell'immobile da destinare ad abitazione principale (oggetto di cessione avvenuta con asta giudiziaria), di non possedere i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019 e di voler mettere a disposizione il suo patrimonio per la soddisfazione dei creditori.

Sotto il profilo passivo, Anita Ollargiu ha rappresentato di avere debiti per complessivi 258.036,00 euro circa; sotto il profilo attivo, ha allegato di non essere proprietaria di alcun bene immobile o mobile.



La ricorrente ha, altresì, esposto di non essere soggetta ad altre procedure concorsuali e di non aver fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né di aver beneficiato, nello stesso periodo, di un provvedimento di esdebitazione.

B) Al ricorso è allegata relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Mario Pintor, il quale ha espresso valutazione positiva circa la diligenza della debitrice nell'assumere le sue obbligazioni e la possibilità di mettere a disposizione del ceto creditorio nei tre anni successivi all'eventuale omologazione della procedura una parte del suo stipendio, unica risorsa economica di cui dispone.

C) Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Deve, in primo luogo, ritenersi provato, sulla base di quanto esposto e rappresentato nel ricorso, che l'esposizione debitoria della resistente deriva da pregressa attività d'impresa, cessata nel 2012, per la quale, anche in ragione del mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, non è sottoponibile a liquidazione giudiziale. Anita Ollargiu è, pertanto, assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata.

Ciò posto, deve ritenersi provata, altresì, la sua situazione di sovraindebitamento, considerata l'esposizione debitoria di circa 258.036,00 euro, a fronte dell'esigua disponibilità reddituale della ricorrente pari a circa 1.346,00 euro mensili.

Quanto all'attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori, l'O.C.C. ha proposto la somma di € 180,00 da destinare mensilmente ai creditori alla quale dovrebbero aggiungersi € 279,90, attualmente trattenuti dallo stipendio della Ollargiu in favore di Nikita S.r.l. in virtù di procedura esecutiva (nonostante quest'ultima non possieda alcun titolo privilegiato), nonché € 1.350,00 a titolo di tredicesima mensilità che la ricorrente si impegna a corrispondere al termine di ciascuno dei tre anni su cui è costruito il piano dei pagamenti, per un ammontare complessivo pari a € 20.606,40.

In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni della debitrice, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **Anita Ollargiu**, C.F. LLRNTA76H47B745Q;



2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e liquidatore il dott. Mario Pintor;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notifici al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Cagliari, 1 aprile 2026

Il Giudice est.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

